

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE PENALE

composto dai Sigg. Magistrati
Composizione del vicario onorario

Dott.

Dott. A. MOCCIA

Dott.

Presidente

Giudice

Giudice

Data arretrato

Data e numero di arretrato

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 10/1/1908
[Signature]

Milano

IL SOST. PROC. GENERALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

Estratto Esecutivo a:

- a) Procura Repubblica
- b) Corpi Reati
- c) Mod. I

1) Schiavone Vito Antonio - lib. cont.
 u. Capanaso (HI) il 14-2-1924 doc. to in
 Via Suzzani, 3; difeso di fed. dall'Avv. S. re
 Anonimo foro Milano - assente - sostituito
 dall'Avv. Calca A. ex art. 103 c.p.p. per

il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

2) Ciriacchia Vincenzo lib. cont.
 u. Reggio Calabria il 29/9/1910 doc. to
 ex la residenza "Punta Azzurra" Milano Via
 Dantini, 11; difeso di fed. dall'Avv. Corrado
 Ragano foro Genova - presente -

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale
per l'effettuazione

il

Campione Penale

3) Morelli Ettore lib. cont.
 u. Querc il 23-12-1912 doc. to in Via Scazzola

[Signature]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

Con decreto ex art. 429 c.p.p. il GIP in sede disponeva il rinvio degli imputati in epigrafe (nonché di PURI Ambrogio e BRAGAGNOLI Franco, nei confronti dei quali veniva previsto stralcio pronunciata sentenza di estinzione del reato per morte dei prevenuti) in relazione all'imputazione in intestazione.

All'udienza 19.9.03, affrontate e decise questioni relative alla vocativo in jus, altro Giudice di questa sezione disponeva, in limine, rinvio dinanzi allo scrivente.

All'udienza 2.10.03, affrontate e decise numerose questioni preliminari, corretto (mediante integrazione) errore materiale nel capo d'inculpazione, definita la posizione degli imputati deceduti, veniva disposto rinvio al 28.11.03, quando, sulle richieste delle parti, il Giudice emetteva ordinanza ammissiva della prova.

Iniziativa quindi l'escussione, che si articolava su numerose udienze.

In data 1 luglio 2004 aveva inizio la discussione, che si sviluppava sino al 16 dicembre scorso, allorquando il Giudice disponeva rinvio per la camera di consiglio finale.

I fatti incontestatamente provati.

Prova documentale e dichiarativa dà processualmente conto di una serie di fatti che sono risultati non contestati e pacificamente accertati.

Giancarlo Mangione decedeva il 1° luglio 1995.

Causa della morte era un mesiotelioma pleurico maligno.

Il male si era manifestato nell'autunno del 1994.

L'anamnesi lavorativa del povero Mangione era stata molto lineare: egli era stato occupato ininterrottamente dal 1944 fino al pensionamento, intervenuto nel 1983, presso la Breda. Più precisamente aveva svolto la sua attività di prestatore di lavoro presso la Breda Ferroviaria dal 1944 al 1971, e quindi, dal 1971 in avanti, presso la Breda Termomeccanica. Le sue mansioni erano state di operaio (meccanico tranciatore, trapanista, quindi tornitore) nella prima, ultraventicinquennale fase occupazionale; quindi di lavoratore addetto al controllo, da

svolgersi comunque con presenza fisica nei locali produttivi, nella seconda fase occupazionale.

Il Mangione si era trovato esposto in forma indiretta (in quanto non personalmente addetto a lavorazioni che impiegassero materiali contenenti la sostanza de qua, eppure allocato in siti ove la sostanza veniva pacificamente utilizzata nelle lavorazioni) ad amianto per tutta la sua vita occupazionale.

A far data da metà degli anni '50, nei siti produttivi ove il Mangione era stato impegnato lavorativamente veniva impiegato amianto.

Ciascun imputato ha ricoperto la carica o svolto l'incarico dedotto in imputazione.

Il nesso di causalità – la colpa.

È risultata viceversa controversa fra le parti la sussistenza del nesso di causalità e quella della colpa dei prevenuti.

La disciplina normativa del nesso etiologico in genere e, ancor più, del nesso etiologico in tema di reati commissivi mediante omissione, disciplina intimamente connessa con la problematica della colpa, è stata negli anni più recenti variamente considerata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso un orientamento interpretativo univoco a seguito dell'autorevole intervento delle Sezioni Unite penali con la commentatissima sentenza 30328 dell'11.9.02 (ud. 10.7.02), Pres. Marvulli, est. Canzio, P.M. Iadecola, ric. Franzese [da ora in avanti indicata come sentenza *Franzese - n.d.e.*].

Da allora, le pronunce del Supremo Collegio hanno ribadito principi che risultano ben compendiate dalle massime più recenti.

Possono richiamarsi, fra le altre:

Cass. Pen. 4^a sezione, sent. 7026 del 13.2.03 (ud. 13.2.03), Pres. Frangini, rel Brusco

E' configurabile la sussistenza del nesso di causalità tra condotta ed evento, qualora esso sia stato accertato con giudizio controfattuale che, quantunque non fondato su una legge scientifica di spiegazione di natura universale o meramente statistica – per l'assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati – bensì su generalizzate massime di esperienza, e del senso comune, sia stato ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità

razionale, in quanto fondato sulla verifica, anche empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati.

...omissis...

Il giudice ordinario, mentre non ha alcun potere di sindacare le scelte discrezionali della p.a. nella disciplina della sua organizzazione interna, ha l'obbligo di verificare se quelle scelte, qualora vengano in rilievo ai fini dell'incidenza causale su fatti di reato, siano compatibili con una condotta che possa essere complessivamente considerata come irreprensibile sul piano della liceità penale (Nella specie, relativa ad omicidi colposi ascritti ai responsabili di vertice della brigata "Folgore" per la morte, in esercitazione, di alcuni paracadutisti, la Corte ha ritenuto correttamente configurata la colpa nell'adozione, da parte di quei vertici, senza studi preventivi e senza adeguata sperimentazione, di una tecnica di lancio incompatibile, per le sue caratteristiche, con il materiale in uso alla brigata, in relazione alla necessità di tutelare la sicurezza dei paracadutisti stessi, specie di quelli meno esperti).

...omissis...

Una volta contenuta la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva e omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo di addebito.

...omissis...

In tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell'evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento [il passaggio qui sottolineato è risposta del tutto in termini all'argomento difensivo che ha tentato, nel presente processo, di sostenere l'inesigibilità della condotta prevenzionalmente corretta - n.d.e.]

Cass. Pen. 4^a sezione, sent. 22341 del 21.5.03 (ud. 17.9.02), Pres. Coco, rel. Battisti

In tema di responsabilità per colpa, l'accertamento scientificamente e giuridicamente corretto del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento da parte del giudice è quello connotato da alto grado di probabilità, perché il giudice si sofferma su una sola condizione dell'evento, e cioè sulla condotta umana, non essendo in grado, sul piano scientifico, di

ricostruire l'intero meccanismo di produzione dell'evento stesso. (Fattispecie nella quale si è ritenuta la responsabilità per omicidio colposo del medico anestesista che aveva ommesso di trattenere in osservazione un paziente operato di appendicectomia il cui risveglio dalla narcosi non aveva avuto fin dall'inizio corso regolare, disponendone il trasferimento nel reparto di degenza e così cagionandone la morte che si sarebbe potuta evitare, con alto grado di probabilità, mediante tempestivo intervento diagnostico e terapeutico.

Cass. Pen. 4^a sezione, sent. 37473 del 2.10.03 (ud. 9.7.03), Pres. Olivieri, rel. Visconti

La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura sc'è da rimarcare come punto fermo che non appare seriamente contestabile che l'attività all'epoca svolta presso la Breda, anche e soprattutto per la tipologia dei materiali impiegati, fosse identicamente meritevole di una tale definizione - n.d.e., ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le *leges artis*, che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell'aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell'*homo eiusdem professionis et conditionis*, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima l'affermazione del giudice di merito circa la sussistenza della colpa grave su un ginecologo che, nell'alternativa, aveva scelto la manovra di <disancoramento> del feto, meno corretta e più rischiosa per far nascere il neonato, con conseguenti lesioni gravi di quest'ultimo).

Cass. Pen. 4^a sezione, sent. 13323 del 24.3.03 (ud. 27.11.02), Pres. Pioletti, rel. Palmieri

Il soggetto che assuma il compito di guida accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa la "posizione di garanzia" di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata.

Cass. Pen. 4^a sezione, sent. 988 del 14.1.03 (ud. 11.7.02), Pres. Fattori, rel. Brusco

Il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento è configurabile non solo quando, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l'evento

stesso non avrebbe avuto luogo se il comportamento considerato non fosse stato tenuto, ma anche nei casi in cui risulti, con elevato grado di credibilità razionale, che detto evento si sarebbe realizzato in epoca significativamente posteriore, o con minore intensità lesiva

...omissis...

In tema di causalità, la dipendenza di un evento da una determinata condotta deve essere affermata anche quando le prove raccolte non chiariscano ogni passaggio della concatenazione causale, e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riconducibile all'agente e possa essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (Fattispecie relativa al decesso di lavoratori in conseguenza dell'inalazione di polveri di amianto, ove - pur nell'assenza di dati certi sull'epoca di maturazione della patologia - è stata assegnata rilevanza causale alla condotta di soggetti responsabili della gestione aziendale per una parte soltanto del periodo di esposizione delle persone offese, sul presupposto che tale condotta avesse ridotto i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure accelerato i tempi di insorgenza, nel caso di affezioni insorte successivamente).

...omissis...

Nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega (Fattispecie relativa ad impresa il cui processo produttivo, riguardando beni realizzati anche con amianto, aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri. La Corte ha ritenuto, fur a fronte dell'esistenza di amministratori muniti di delega per l'ordinaria amministrazione, e dunque per l'adozione di misure di protezione concernenti i singoli lavoratori ed aspetti particolari dell'attività produttiva, che gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda, il cui radicale mutamento - per l'onerosità e la portata degli interventi necessari - sarebbe stato indispensabile per assicurare l'igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali).

...omissis...

In tema di responsabilità colposa per violazione di norme prevenzionali, la circostanza che la condotta antidoverosa, per effetto di micre conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua possibile implicazione nel momento in cui è stata tenuta, non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, quando l'evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto attuata. (Fattispecie relativa all'esposizione di lavoratori all'inhalazione di polveri di amianto, nella quale l'eventuale ignoranza dell'agente circa la possibile produzione di malattie tumorali, e soprattutto del mesotelioma pleurico, è stata giudicata irrilevante, a fronte dell'omissione di cautele che sarebbero state comunque doverose, secondo le conoscenze dell'epoca, per la prevenzione dell'asbestosi, e cioè di una malattia comunque molto grave e potenzialmente fatale, almeno in termini di durata della vita).

Cass. Pen. 4^a sezione, sent. 17379 del 14.4.03 (ud. 21.1.03), Pres. Coco, rel. Chiliberti

In tema di nesso causale nei reati omissivi, non può escludersi la responsabilità del medico il quale non si attivi e non porti il paziente a conoscenza delle recidive di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettiva della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l'altissima probabilità che il ricorso ad altri rimedi terapeutici (oltre a quello radioterapico, già praticato all'esordio della malattia) avrebbe determinato un allungamento della vita che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.

Cass. Pen. 4^a sezione, sent. 37432 del 2.10.03 (ud. 9.5.03), Pres. Olivieri, rel. Visconti

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorso causali alternativi, la condotta omissiva è stata condizione "necessaria" dell'evento che, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'esistenza del rapporto di causalità tra l'omissione, da parte dei responsabili del servizio sanitario delle Ferrovie dello

Stato, dei controlli mirati alla prevenzione del rischio derivante dalla cronica esposizione all'amianto da parte dei lavoratori, e la morte o le lesioni verificatesi per questi ultimi come effetto di tale esposizione).

Cass. Pen. 4^a sezione, sent. 27975 del 1.7.03 (ud. 15.5.03), Pres. D'Urso, rel. Romis.

In tema di reati omissivi, l'accertamento del nesso di causalità richiede che, ipotizzandosi l'effettuazione dell'azione doverosa ed omessa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, si possa concludere, con elevato grado di credibilità razionale, che l'evento non avrebbe avuto luogo. Ne consegue che – nell'ipotesi di esposizione alle polveri di amianto protrattasi per lungo tempo prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia – occorre accertare se il compimento dell'azione doverosa da parte dell'imputato avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell'evento (In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento [morte della moglie di un lavoratore – addetto ad operazioni comportanti esposizioni ad amianto – che aveva provveduto alla pulizia degli indumenti del marito] ed omissione dell'imputato [responsabile di una ditta esercente la lavorazione dell'amianto, che aveva omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie previste dalla legge], senza indicare le ragioni per le quali – avuto riguardo al fatto che la vittima aveva subito per un lungo periodo [circa 20 anni] esposizioni all'amianto prima che l'imputato assumesse la posizione di garanzia – si è attribuita all'esposizione successiva all'assunzione della posizione di garanzia [durata cinque anni] una significativa incidenza sulla malattia della vittima, tale da far ritenere la sussistenza del nesso causale tra omissione e decesso).

Nella sua valutazione delle responsabilità, il Giudice deve dunque orientarsi secondo l'insegnamento dei Giudici di legittimità, ed in particolare prendendo a doveroso modello di riferimento in primo luogo i principi di diritto enunciati dalla sopra ricordata sentenza "Franzese", principi di seguito richiamati in termini testuali:

- a) Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento *hic et nunc*, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

b) *Non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con <alto o elevato gradi di credibilità razionale> o <probabilità logica>.*

c) *L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio".*

In materia di sicurezza ed igiene del lavoro i principi appena sopra richiamati sono indubbiamente pertinenti almeno quanto autorevoli; al più con una specificazione.

Infatti, la materia della colpa medica (la quale ha fornito occasione ed ha segnato l'ambito dell'intervento nomofilattico della Suprema Corte a sezioni unite) appare meno di quella costituente oggetto del presente giudizio caratterizzata da profili che ben potrebbero indurre a più agevole individuazione della rilevanza etiologica di singole inosservanze di cautele doverose (per tornare ad una definizione classica, ma non certo superata per quanto "rivisitata", della colpa: quella del maestro Antolisei).

Invero, la sicurezza ed igiene del lavoro appare imprescindibilmente legata, da sempre (anche se in termini di normazione specifica soltanto da anni recenti il legislatore segue un coerente percorso di individuazione di nuove figure di garanzia, senza con questo "deresponsabilizzare" gli "storici" destinatari del dovere di sicurezza: si pensi all'evoluzione normativa, di derivazione comunitaria, che ha portato all'emanazione prima del D. Lgs. 626 del 1994 e poi a quella del D. Lgs. 494/96), al corretto funzionamento di un vero e proprio sistema, sistema nel quale la sinergica operatività delle condotte prevenzionali è presupposto imprescindibile per evitare l'informunio o la malattia, sistema nel quale la ricaduta in termini di efficienza causale del singolo inadempimento è destinata ad essere amplificata proprio dall'interazione (che le disposizioni normative vorrebbero virtuosa) fra i vari ruoli di garanzia.

L'importanza (almeno quantitativa) dell'obiettivo nella tutela (altro è "occuparsi" di attività coinvolgenti un singolo paziente, altro è "esercitare" dirigere o sovrintendere ad attività coinvolgenti un numero elevato di lavoratori dipendenti) potrebbe suggerire a sua volta maggiore "severità" ricostruttiva nel percorso di individuazione di cause e responsabilità. Nondimeno, questo Giudice ha ritenuto doveroso anche per aumentare alla massima estensione il grado di certezza di valutazioni "accusatorie", di seguire senza fughe in avanti gli insegnamenti della Cassazione, pur dettati con riguardo al campo della colpa medica e quindi in relazione ad un'attività il cui livello di utilità sociale appare massimo ed il cui coefficiente di pericolosità, non maggiore - affatto - rispetto a quello della produzione industriale.

Orbene, ripercorrendoli con lettura orientata dalle indicazioni interpretative della giurisprudenza di legittimità, gli antefatti "critici" della malattia professionale che portò a morte - e portò a morte nei tempi nei quali l'evento si è verificato - la persona offesa potranno essere adeguatamente valutati e quindi definiti - o meno - cause degli eventi in senso tecnico-giuridico.

La conclusione che a parere dello scrivente s'impone è che la sussistenza di nesso di causalità fra esposizione ad amianto e innesco della malattia risultata letale, nonché riduzione dei tempi di sopravvivenza del Mangione è da qualificarsi provatamente sussistente, posto che la prospettazione resa dai consulenti tutti (invero nella sostanza le differenti illustrazioni sono risultate convergenti e sovrapponibili a quella del dottor Rivolta, consulente del P.M., alle affermazioni del quale anche i Difensori in sede di conclusioni non a caso hanno finito per fare riferimento "adesivo") ha dato conto di una serie di elementi ricostruttivi di decisiva rilevanza, se considerati in una con le emergenze storico-processuali e con il conforto della logica.

Secondo i medici esperti, dal parere espresso dai quali questo Giudice non ha ragione per discostarsi,

- a) l'esposizione ad amianto è altamente patogena;
- b) il mesotelioma è malattia che si contrae anche a seguito di inalazione di minime quantità di fibre aerodisperse;
- c) esso ha periodo di latenza estremamente lungo, nell'ordine di decenni;
- d) nell'anamnesi del Mangione non è plausibilmente individuabile rispetto al mesotelioma alcuna "interferenza" eziologica alternativa rispetto all'esposizione ad amianto.

Rimandare a sostegno delle conclusioni affermazioni appena esposte la mera testimonianza (e relazione) Rivoita sarebbe – come accennato – riduttivo: ciascuna delle proposizioni appena elencate trova, a parere dello scrivente, altrettante solide radici nelle stesse relazioni (e deposizioni) rese dagli altri consulenti, i quali nulla in contrasto hanno apprezzabilmente addotto, finendo per concordare con il consulente del P.M.

Tanto va affermato anche in relazione all'importante (importante nell'economia della individuazione del nesso di causalità secondo la "metodica" seguita dalla sentenza Franzese) affermazione sub d): tutte le testimonianze assunte (oltre a quella Rivoita, significativa quanto al profilo storico-anamnestico, si considerino altresì quelle di familiari e colleghi di lavoro della vittima del reato) hanno rimarcato la correttezza dell'affermazione in discorso.

In sostanza, l'amianto, e solo l'amianto inspirato sul luogo di lavoro, può qualificarsi causa del mesotelioma letale.

Ciò è stato, nella sostanza, "ammesso" dagli stessi Difensori degli imputati, lo sforzo argomentativo dei quali si è orientato, non a caso, pressoché esclusivamente verso altri...fronti dialettici:

- 1) la presunta irrilevanza, sotto il profilo eziologico in relazione ad aggravamento della malattia, di esposizioni ad amianto successive rispetto a quella (quelle) cagionanti l'insorgenza della malattia [evidente la concludenza di una tale affermazione: se vera, essa porterebbe alla conclusione che nessuno dei prevenuti avrebbe ricoperto posizione di garanzia all'epoca dell'unica (ovvero delle uniche) esposizioni significative in senso patogenetico, cioè quelle determinanti l'insorgenza];
- 2) l'indifendibilità dell'organismo del lavoratore verso le microfibre di amianto, indefendibilità quanto meno con riferimento ai dispositivi di protezione conosciuti (anche) dalla migliore tecnologia disponibile all'epoca dei fatti.

Va da subito chiarito che le due appena sintetizzate argomentazioni non hanno pregio scriminante.

La prima di esse, prima ancora che da letteratura scientifica, è contraddetta insuperabilmente dalla logica. Se è vero, come è innegabilmente vero, che *absurda sunt vitanda* – salvo che non si voglia sovvertire uno dei più elementari canoni non soltanto dell'ermeneusi giuridica, ma altresì del ragionamento logico – allora è altrettanto insostenibile (sotto il profilo dialettico, storico, scientifico, insomma sotto qualsivoglia profilo) che un lavoratore malato (anche se in stato di latenza) alle vie respiratorie abbia le medesime prospettive di durata della vita tanto

nell'ipotesi che trascorra le sue ore in ambienti di piena salubrit , quanto nell'ipotesi che continui a restare esposto agli stessi fattori patogenetici che hanno innescato la sua patologia. Un medico che si assumesse la "responsabilit " di affermare la tesi qui censurata altro non farebbe che imporre al giudice (non a questo Giudice, ma a qualunque giudice) di ricordare in tutta la sua pertinenza e vibrante rilevanza il contenuto della insuperata regola processuale che fa dell'organo giudicante il *peritus peritorum*.

Quanto all'asserita "indifendibilit " (alla quale si   fatto riferimento nel commento alla massima 7026 del 2003), una obiezione per tutte non   forse vero che, cos  come dell'amianto si era fatto a meno nella produzione industriale fino agli anni '50, allo stesso modo i pericoli (e che pericoli!) provocati dall'utilizzo della sostanza si sarebbero potuti cancellare semplicemente smettendo di utilizzarla?

Ed a questo punto contro-obbiettare argomentando di costi e di mercato sarebbe del tutto fuori sede, oltre che giuridicamente "perdente".

- a) fuori sede, in quanto l'argomento non gi  alla tematica della causalit  fa riferimento, bens  a quella della colpa;
- b) giuridicamente perdente, in quanto all'epoca dei fatti (i fatti, cio  le condotte attive ed omissive contestate ai prevenuti, non gi  l'evento) questo discrimine   ben chiaro a chi si preoccupa di approfondire senza suggestioni accusatorie la tematica qui in discorso) la normativa prevenzionale - si pensi ai precetti del decreto 303 del '56, oltre che alla straordinariamente impegnativa [per il soggetto obbligato] ed eccezionalmente tutelante [per i beneficiari del "dovere di sicurezza e di igiene" cio  per i lavoratori] disposizione dell'articolo 2087 del codice civile -- non prevedeva alcuna variabile legata ai costi rispetto all'assoluto diritto alla salute, diritto presidiato da precetto costituzionale, oltre che dagli imperativi della morale e del diritto naturale.

Se colpa  , come la disciplina codicistica impone che venga considerata, inosservanza di cautele doverose, allora va ritenuta la colpa di tutti gli imputati, ad eccezione di Maggi, Fusignani e Nati.

Che di posizione di garanzia si voglia o non si voglia parlare (l'espressione, non appare pedanteria ricordarlo, non   minimamente codicistica, per quanto cara ai cultori del diritto penal-lavoristico), ciascuno degli imputati Schirone [consigliere di amministrazione Breda Termomeccanica e Locomotive s.p.a. dal 1970 al 1973], Lisimicchia [responsabile della produzione e consigliere di amministrazione della medesima societ ], Morelli [consigliere del C.d.A. della Breda Termomeccanica s.p.a. dal 1974 al 1977], Cenzato [Amministratore e

Direttore generale della Breda Elettromeccanica s.p.a. dal 1978 al 1980], La Via [consigliere C.d.A. dal 1979 al 1980], Leonardi [Direttore della produzione della Breda Termomeccanica e Locomotive dal 1971 al 1972 e consigliere C.d.A. dal 1979 al 1980], Crisci [consigliere Breda Termomeccanica dal 1970 al 1979], Menichella [consigliere Breda Termomeccanica dal 1970 al 1979], Schraid [consigliere Breda Termomeccanica del 1979] aveva il dovere di impedire l'evento verificatosi, cioè la (accelerata) morte di Giancarlo Mangione.

Se il dovere di sicurezza (e di igiene) è da sempre (leggasi dal 1955 in poi) posto espressamente a carico di datore di lavoro, dirigenti e preposti, allora è indubbio che, nella misura in cui avevano il compito di individuare e gestire le strategie produttive (quindi anche la scelta dei materiali da utilizzare - rilievo questo particolarmente indirizzato ai componenti l'organo decisionale di vertice ed ai Dirigenti di massimo livello - e, correlatamente, l'apprestamento delle misure precauzionali funzionali ad evitare che quei materiali divenissero fonte di pericolo per i prestatori di lavoro) gli imputati tutti (salve le annunciate eccezioni) avevano l'obbligo giuridico (imposto dai decreti prevenzionali e dall'articolo 2087 sopra ricordato, articolo 2087 che, ad evidenza, rivolge il suo dettato precettivo al datore ovvero a chi da questi sia delegato) di attivarsi, obbligo del tutto disatteso.

Quanto ai prevenuti facenti parte di organi collegiali, essi avrebbero dovuto perlomeno proporre, con priorità assoluta rispetto ad argomenti di discussione e di decisione di altra matrice, interventi volti ad eliminare quel rischio amianto che soltanto con una lettura inaccettabilmente falsata si può pretendere di affermare che non fosse conosciuto all'epoca dei fatti (fatti intesi nell'accezione sopra commentata).

La sinottica lettura delle fonti normative del dovere di sicurezza in allora (fonti normative che non imponevano l'adozione delle sole cautele prescritte, bensì l'attivazione in tutte le direzioni necessarie), dei noli aziendali ricoperti da ciascuno degli imputati, e delle condotte da ciascuno serbate (meglio sarebbe scrivere omesse), invero, porta alla conclusione che nessuno di loro si è minimamente attivato per dare una risposta prevenzionale (magari la più drastica, cioè quella della rinuncia all'utilizzo del materiale) al rischio amianto, rischio che l'evoluzione della ricerca scientifica (ricerca scientifica della quale il tenore testuale delle norme ricordate imponeva [e per vero impone ancor più oggi, considerato il dettato di disposizioni quali l'articolo 4/5° comma lett. b) del D. Lgs. 626/94] di tener conto in tempo reale, senza attendere, cioè, che la pericolosità fosse millimetricamente misurata e legislativamente proclamata) già aveva ampiamente e, soprattutto, autorevolmente evidenziato.

Che poi la "universalità" della classe medico-scientifica abbia ritenuto la patogenicità dell'amianto in termini di certezza soltanto in anni successivi e lo Stato legislatore sia intervenuto drasticamente soltanto nel 1991 può amareggiare chi ha a cuore la salute dei lavoratori ma non sorprenderlo: la scienza "ufficiale" è tradizionalmente prudente e lo Stato legislatore storicamente "macchinoso" nell'attivarsi: si pensi a quanti anni sono stati necessari - ed a quante persone sono morte - prima che il fumo di sigarette e sigari trovasse un qualche intervento dissuasivo se non interdittivo.

Ma agli imputati incombeva l'obbligo più volte rimarcato, un obbligo espresso in termini severi quanto funzionali alla salvaguardia del bene giuridico tutelato da un legislatore "antico", quello capace di licenziare norme del respiro giuridico dell'insuperato articolo 2087 più volte ricordato.

È tale obbligo, va ribadito, essi hanno indubitabilmente trasgredito; hanno colposamente trasgredito, se è vero, come non può contestarsi.

- 1) che la nocività dell'amianto era nota... ab immemorabili: a tacere del R.D. 14.6.09 n. 442, che considerava le conseguenze dell'esposizione ad amianto al fine di individuare i lavori da qualificarsi insalubri per donne e bambini, l'aumentato studioso Cooke, al quale si deve l'introduzione nel linguaggio della medicina del termine "asbestosi", descrisse approfonditamente in una pubblicazione del remoto 1924 la incidenza causale della sostanza sulla fibrosi polmonare; il qualificato dottor Vigliani (in allora Direttore degli Istituti di Medicina Industriale dell'ENPD) produsse circostanziati e documentati studi sull'asbestosi fra il 1939 ed il 1940; che di tumore al polmone come conseguenza di esposizione ad amianto iniziarono ad occuparsi a livello divulgativo-scientifico studiosi stranieri (Lynch e Smith, Gloyne), e che nel 1964 il prestigiosissimo e straordinariamente qualificato *Congress on biological effects of asbestos* organizzato a New York dalla locale Academy of Sciences (atti pubblicati l'anno successivo) ratificò come riconosciuto con apprezzabile grado di consapevolezza scientifica il potere oncogeno dell'amianto; che in Italia, all'esito di un percorso di approfondimento iniziato a far tempo quantomeno dal 1955, il 35° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro (Saint Vincent, 1971) sancì la completa acquisizione scientifica degli effetti bio-patologici dell'amianto, neoplasie incluse; che in ordine alla relazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma abbondante e qualificata bibliografia era già rinvenibile nel 1960 [si confronti l'elencazione di autori operata da A. Di Amato nel suo "La responsabilità penale da amianto" - Giuffrè, 2003,

- pag. 37]; che i citati congressi di New York e Saint Vincent segnarono momenti di relevantissimo approfondimento anche in argomento;
- 2) che nel caso di specie la vittima del reato è stata esposta a dosi consistenti di amianto nei periodi di "permanenza in carica" di ciascuno degli imputati qui ritenuti responsabili. Ne fanno testo in termini significativi le risultanze testimoniali (quella resa da Ferrati, dai familiari della vittima, dai lavoratori escussi), i documenti offerti dal Pubblico Ministero e dalla parte civile, le ammissioni, magari implicite, degli imputati (i quali hanno... spostato il "fronte" della propria difesa sul versante non già della negatoria del presupposto di fatto, ma su quello della asserita - e sopra confutata - inconoscibilità del pericolo specifico e non eliminabilità dello stesso), la esperienza dei casi analoghi, ricostruita anche attraverso fonte giurisprudenziale;
- 3) che l'esposizione successiva all'innescò (se esposizione fosse stata "non impedita" all'epoca della data non precisamente individuabile della stesso insorgere del morbo, la gravità dell'evento a carico dei prevenuti sarebbe ancora più consistente) ha avuto incidenza negativa sulla durata della latenza e quindi sulla sopravvivenza del Mangione. Ne costituiscono prova storico-logica, più che le "prudenti" testimonianze dei consulenti, le emergenze di quella che può definirsi la più pertinente delle sentenze di legittimità offerte, quella sentenza 11.7.02, n. 953, con la quale (Pres. Fattori, rel. Brusco) la IV sezione penale del Supremo Collegio ha fornito illuminanti e del tutto convincenti punti di riferimento *[merita espresso richiamo parte di quella motivazione, per l'insuperabile chiarezza espositiva: "...rispondendo alle critiche contenute negli atti di appello sull'uso di criteri probabilistici] la corte ha posto in evidenza come questi accertamenti convergessero <<in termini di sostanziale certezza/alta probabilità razionale nella descrizione degli effetti finali dei fenomeni>>; ne ha tratto il convincimento che <<anche l'apporto dell'indiscriminata esposizione all'amianto per solo alcuni del complesso di anni lavorativi del dipendente Rleva, quanto meno come concausa, nella determinazione dell'evento morte hic et nunc quale che sia il momento dell'inizio della patologia>>; e ha quindi concluso che <<anche il periodo di oltre tre anni, contestato agli imputati, ha concorso o ad agevolare l'insorgere o a favorire l'evoluzione della patologia, comunque, in ogni caso, a ridurre il periodo di latenza e quindi ad anticipare l'evento morte...se gli imputati avessero adempiuto agli obblighi che loro incombevano... si sarebbe determinata una contrazione imponente dell'esposizione: pertanto, e in termini di alta probabilità razionale, quantomeno un allungamento dei termini di latenza>>. Queste argomentazioni si sottraggono alle censure che sono state ad esse rivolte dai ricorrenti. In merito alla denunciata violazione ed erronea applicazione delle norme in tema di causalità si è infatti più volte chiarito, in dottrina e in giurisprudenza (che sotto questo profilo appaiono sufficientemente uniformi) che il rapporto causale, sia nella causalità commissiva che in quella omissiva, va riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi ma anche in relazione alla natura e ai tempi dell'offesa, nel senso che dovrà riconoscersi il rapporto in questione non solo nei casi in cui sia provato che l'intervento doveroso omissivo (o quello corretto in luogo di quello*

compiuto, nella causalità commissiva) avrebbe potuto prodursi dall'evento in concreto verificatosi, o ne avrebbe cagionato una di intensità lesiva inferiore. Ma altresì nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente (non minuti od ore) più lontani ovvero ancora quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (o che non sia possibile ricollegare eziologicamente alla condotta in questione).

Ne costituisce prova logica la considerazione, sopra sviluppata, che se posto lavorativamente in un ambiente ottimale per salubrità, il Mangione sicuramente avrebbe avuto prospettive di più lunga sopravvivenza. In merito, è appena il caso di rimarcare come sia infondato nei presupposti probatori ragionamento difensivo sostenuto con brillante intraprendenza dialettica: si è detto che, in relazione al caso concreto, la latenza sarebbe stata fra le più lunghe statisticamente conosciute, ciò che significherebbe che, nel concreto, non è stata causata alcuna riduzione della sopravvivenza della parte lesa. L'argomento, si diceva, è fondato su presupposto impropriamente citato: contrariamente a quanto prospettato dal Difensore, il consulente preso a riferimento scientifico, cioè il dottor Rivolta, non ha "misurato" la durata media della latenza in 35-45 anni. Egli, quando ha risposto con impeto da studioso che dice da subito le cose più acquisite scientificamente, così si è testualmente espresso (cf. stenografico dell'ud. 12.3.04, folio 10): «... su questo punto tutti i ricercatori sono d'accordo: è il periodo di latenza. Vale a dire che per il mesotelioma la latenza, cioè il periodo che trascorre tra l'esposizione ad amianto e il manifestarsi della malattia, il periodo di latenza è il più lungo conosciuto tra i tumori professionali. E di decenni, 50-60 anni...» e ancora, correggendo una domanda di questo Giudice («Se ho capito bene, la letteratura porta prevalentemente a ipotizzare una latenza minima di 20 anni e massima di 50-60?»), «Massima senza limiti».

Ne costituisce prova storico-critica l'esame della casistica offerta dal P.M.

Le posizioni degli imputati.

Conformemente a quanto prospettato dal P.M., deve escludersi la riferibilità del reato — rectius, deve escludersi che sia risultata adeguatamente provata la riferibilità del reato — quanto agli imputati Magri, Fusignani e Bruni, per ciascuno dei quali è stato fornito un principio di prova circa le mansioni concretamente svolte o le modalità di espletamento dell'incarico in termini tali da orientare a ritenere che essi, sebbene formalmente collocati in quella che la dottrina e la giurisprudenza del colposo amano chiamare posizione di garanzia, avessero una delimitazione del

mandato funzionale tale da indirizzarne le mansioni concrete verso attività del tutto non interferenti con la produzione industriale.

È viceversa indubbia la riferibilità della colpa a ciascuno degli altri imputati.

Nondimeno, deve ritenersi che ai prevenuti vadano concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante [l'aggravante è una ed una sola, quella considerata dal capoverso dell'art. 589 cod. pen.: quelle che sono plurime sono le violazioni prevenzionali determinanti la colpa specifica; puntualizzazione che va resa, posto che, impropriamente, diverse parti hanno concluso alludendo a <circostanze aggravanti>, al plurale - *n.d.e.*], con conseguente declaratoria di estinzione del reato ex art. 157 del codice penale per intervenuta prescrizione.

La concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. non è rituale, né "generosa" ma, a parere dello scrivente, del tutto doverosa per una serie di ragioni:

- a) in primo luogo la tenuità delle colpe individuali. Ciò non certo perché la salvaguardia della salute dei lavoratori sia una priorità di modesto rilievo; è vero il contrario, cioè che sicurezza ed igiene del lavoro sono obiettivi da perseguire in via del tutto preminente, senza negoziazioni, senza risparmio (non è forse vero che il valore della vita umana è superiore, a livello morale, sociale, costituzionale, rispetto al valore del profitto?). Il motivo per il quale le colpe (individuali, si badi) vanno qualificate tenui va ricercato nel rapporto fra posizioni di ciascun imputato e livello di conoscenza, in allora, del rischio poi rivelatosi mortale. Si vuole affermare che soltanto esprimendo alla (pur doverosa) massima espansione la sensibilità, la diligenza, l'attenzione prevenzionale, i prevenuti avrebbero potuto - magari a costo di suscitare recriminazioni nella "proprietà" delle imprese nell'ambito delle quali hanno ricoperto funzioni - evitare l'evento dedotto in imputazione;
- b) in secondo luogo l'età degli imputati, età che qualifica in termini di assoluta rilevanza quella
- c) incensuratezza che in un giovane può avere significato positivamente indiziante, ma in un anziano sta addirittura a testimoniare una condotta di vita improntata al rispetto delle leggi. Considerazione che va estesa anche al Leonardi, il quale, oggi ottantenne, risulta avere riportato un'unica condanna ed in epoca assai lontana.

Una differente valutazione oblitererebbe la considerazione di quanto l'impiego dell'amianto fosse, all'epoca delle condotte, regola industriale pressoché universalmente praticata, confonderebbe, a parere dello scrivente, il piano dell'emozionalità con quello dell'applicazione delle leggi, e

porterebbe alla condanna, a mo' di capri espiatori, di imputati ai quali non possono - a parere dello scrivente - essere addebitate oltre misura responsabilità che sono state sì individuali, ma che hanno affondato le loro radici nel "sistema" industriale dell'epoca, sistema che non tocca ad un organo giurisdizionale giudicare.

La ritenuta prevalenza comporta la pronunzia in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V sezione penale in composizione monocratica, letti gli articoli 157 c.p. - 531 c.p.p.,

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di SCIRONE Vito Antonio, LISINICCHIA Vincenzo, MORELLI Ettore, GENZATO Lorenzo, LA VIA Francesco, LEONARDI Sebastiano, CRISCI Giorgio, MENICHELLA Franco, SCHMID Enrico per essere il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione, ritenute per ciascuno di essi le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante.

Letto l'articolo 530 c.p.p.,


ASSOLVE

MAGRI Vincenzo, FUSIGNANI Bruno e NATI Arturo dall'imputazione loro ascritta per non aver commesso il fatto.

Così deciso in Milano, il 5 gennaio 2005.

Il Giudice
[Signature]

V^a Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
IL 23 GEN 2005



[Signature]